

N. 6185/18/21 R.G.P.M.
N. 2389/2020 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(art. 321 c.p.p.)

Il G.I.P. dr. Riccardo Ghio,

Visti gli atti del procedimento a carico di
Galli Claudio, n. a Pontremoli il 3.11.1949

Indagato

del reato p. e p. dall'art. 1161 Cod. Nav. perché occupava arbitrariamente, in assenza di concessione (con concessione scaduta dal 2009) un'area demaniale marittima corrispondente allo stabilimento balneare già denominato Bagni Liggia. Parte della concessione fino al 2009 era occupata arbitrariamente anche in relazione al diverso uso rispetto a quello oggetto della concessione

Reato in atto

Vista la richiesta di sequestro preventivo "dell'area demaniale marittima costituita da manufatti attualmente occupati dall'indagato e dalla società Zefiro mediante la ditta Bagni Liggia ed in generale aree occupate non oggetto del precedente sequestro" depositata dal PM in data 15.6.2021

Ritenuto che sussista il *fumus boni iuris* del delitto sopra ipotizzato

La presente istanza segue quella già presentata nell'autunno 2018, con riferimento allo stabilimento balneare inteso come arenile e spiaggia, chiedendo l'estensione dell'atto ablativo anche all'edificio insistente nell'area demaniale e adibito a struttura ricettiva dei bagnanti.

L'originario sequestro ha avuto una genesi assolutamente tormentata.



L'istanza di sequestro dello stabilimento balneare era originariamente rigettata dal GIP presso il Tribunale di Genova, con ordinanza del 2.10.2018, confermata dal Tribunale del Riesame di Genova, con ordinanza del 2.11.2018.

La Suprema Corte, adita dal PM, con sentenza del 6.3.2019, annullava l'ordinanza oggetto di ricorso e rinviava al Tribunale di Genova per nuovo esame della questione

In data 12.7.2019 il Tribunale del Riesame di Genova, rinnovando la decisione sull'istanza del PM, alla luce dei principi fissati nella sentenza di annullamento della Suprema Corte, disponeva il sequestro dello stabilimento balneare.

Contro detta ordinanza l'indagato ricorreva in Cassazione ma il ricorso era rigettato con sentenza del 7.2.2020

In data 18.5.2021 l'indagato chiedeva nuovamente la revoca del sequestro preventivo rilevando, da una parte, come la propria situazione fosse comune a quella di migliaia di altri concessionari di tratti di spiaggia italiani, per i quali la AG competente non aveva agito alla stregua della Procura di Genova, dall'altra, come la Giunta Comunale di Genova avesse assunto la delibera 18 del 4.2.2021, con la quale si prorogava l'efficacia dei rapporti di occupazione di suolo pubblico al 31.10.2022, anche al fine di riequilibrare gli spetti economici dei rapporti, compromessi dalla pandemia da COVID 19, delibera che avrebbe fatto caducare le premesse sulle quali si fondava il decreto di sequestro.

Il PM esprimeva parere contrario ai dissequestro in data 1.6.2021 e trasmetteva gli atti al GIP, ex art. 321, 3° c., c.p.p., che tuttavia ribadiva l'efficacia del provvedimento ablatorio apparendo evidente che il provvedimento della Giunta comunale ligure riguardasse un ambito applicativo limitato alle concessioni in essere, mentre nel caso di specie la stesa Suprema Corte, nell'ultima decisione pronunciata nel presente procedimento, parlava espressamente di occupazione *sine titulo* con riguardo alla condotta dell'indagato, onde anche qualora si fosse potuto ritenere che il provvedimento invocato realizzasse una proroga generalizzata dei rapporti, la vicenda in esame esulava comunque dall'ambito applicativo di esso.

La richiesta del PM, pertanto, mira ad estendere l'efficacia della misura custodiale reale all'edificio facente parte dei c.d. Bagni Liggia, originariamente non compreso nel primo sequestro.



L'immobile de quo appartiene al demanio marittimo, che comprende, oltre ai beni naturali elencati nell'art. 28 cod. nav., anche "le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale" (così testualmente l'art. 29 cod. nav.), che sono considerate alla stregua di pertinenze del demanio stesso.

L'immobile, analogamente al tratto di spiaggia ad esso antistante, è stato occupato dall'indagato il quale, al piano secondo, avrebbe stabilito la propria residenza di fatto.

L'immobile de quo è suscettibile di essere oggetto di occupazione perché deve intendersi come occupazione abusiva ex art. 1161 c.n. l'acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso di uno spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (nella fattispecie diritto di abitazione), anche oltre il limite temporale di efficacia della concessione.

L'occupazione deve ritenersi sine titolo per le ragioni già esposte dalla Sentenza della Suprema Corte n. 25993/19, del 6.3.2019, richiamata testualmente nella motivazione dell'ordinanza 12.7.2019 del Tribunale del Riesame di Genova, da intendersi qui ulteriormente richiamata, la quale in estrema sintesi dimostra

- come le disposizioni del D.L. 194/2009 – contenente una proroga ex lege dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime – si riferiscano esclusivamente alle concessioni nuove, successive alla L. 88/2001 e, comunque, presuppongano una espressa richiesta dell'interessato, idonea a provocare la verifica dell'a P.A. dei requisiti richiesti per ottenere il rinnovo
- come in forza della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.7.2016 – che ha espressamente sancito il contrasto con la libertà di stabilimento dell'automatico rinnovo delle concessioni demaniali marittime – "vada disapplicata la normativa di cui all'art. 24, c. 3 septies, D.L. 24.6.2016 n. 113, conv. dalla L. 7.8.2016 n. 160, laddove la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall'art. 1, 18° c., DL 2009/194... contrasta con l'art. 12, parr. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006 (c.d. direttiva Bolkenstein) e, comunque, con l'art. 49 TFUE"



Nel caso concreto, la concessione all'indagato è stata rilasciata nel 1998 ed è scaduta il 31.12.2009, senza che possa ritenersi oggetto di legittime proroghe tacite, escluse dalla normativa vigente.

Ritenuto, altresì, che sussista il requisito del *periculum in mora*, perché la libera disponibilità dell'edificio protrae gli effetti della condotta illecita e può aggravare le conseguenze del reato ipotizzato, in relazione a possibili danni rivenienti dall'occupazione

Visto gli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p.

DISPONE

Il sequestro preventivo degli immobili insistenti nell'area demaniale identificata come "Bagni Liggia", sita in comune di Genova, non compresi nel provvedimento di sequestro preventivo adottato dal Tribunale di Genova, - sezione riesame, del 12.7.2019

Manda la Cancelleria per la trasmissione del presente decreto al pubblico ministero.

Genova, 08/11/2021

Il giudice
Dr. Riccardo Ghio

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.essa V. FLORIS

Al PM per esecuzione
8.11.2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.essa V. FLORIS